Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 27/01/2026

FATTO

1. Con ricorso del 23.9.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- il 12.1.2022 un soggetto terzo ha prestato fideiussione personale a fronte di un finanziamento concesso alla società ricorrente;
- la prima pagina della fideiussione, al contrario delle altre, non risulta sottoscritta; inoltre, essa eccede di gran lunga l'importo massimo garantito, considerando che per l'80% il finanziamento è garantito direttamente dal Fondo centrale di garanzia per le PMI;
- anche il contratto di finanziamento sottostante presenta numerosi vizi formali;
- pertanto, i contratti sono nulli.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo quanto segue:

- il ricorso è inammissibile per mancanza del reclamo;
- è pendente una controversia avanti l'autorità giudiziale civile, con conseguente ulteriore causa di inammissibilità del ricorso;
- infatti, la banca ha ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo, che è stato opposto dalla ricorrente;
- la ricorrente non è comunque legittimata a far valere vizi della garanzia prestata da terzi;
- comunque, tutti i contratti sono regolari sul piano formale e sostanziale.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. Nelle repliche, la ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni sui vizi dei contratti, mentre l'intermediario ha rilevato come la ricorrente non avesse preso posizione in ordine ai vizi di inammissibilità.

4. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

"*accertare e dichiarare: la nullità della fideiussione…la nullità e/o invalidità del contratto di finanziamento…in subordine, l'illegittimità della fideiussione nella parte in cui eccede la quota residua non coperta dal Fondo……*"

Parte resistente:

"*si chiede il rigetto del ricorso…*".

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario, che rileva come nella fattispecie non sia stato proposto validamente un reclamo prima del ricorso.

Ricorda il Collegio, in proposito, che il reclamo, ai sensi della sez. VI delle Disposizioni ABF, è condizione di procedibilità del ricorso, che deve essere presentato entro i 12 mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha al riguardo chiarito che il reclamo deve avere ad oggetto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio sin dalla fase precedente il giudizio arbitrale, la medesima questione poi proposta con il ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Questo Collegio, in più occasioni, ha avuto modo di specificare che la semplice richiesta rivolta all'intermediario non può essere considerata valido reclamo, non contenendo alcuna specifica contestazione (cfr. Coll. Bologna, dec. 2042/2018). Essendo volto alla instaurazione del contraddittorio, come si diceva, il reclamo deve infatti mettere l'intermediario in condizioni di poter replicare tenuto conto, tra l'altro, della possibilità di instaurazione di un possibile futuro provvedimento avanti l'ABF.

Ora, nella fattispecie, la ricorrente qualifica come "reclamo" una PEC inviata dall'avvocato del garante, che contestava la validità della fideiussione.

Ne deriva che la società ricorrente non ha presentato alcun valido reclamo, non potendo, tra l'altro, far valere nel presente procedimento un diritto del garante, ossia del terzo, quale diritto proprio (art. 81 c.p.c.).

Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

2. *Ad abundantiam*, rileva il Collegio come il ricorso sarebbe comunque inammissibile, essendo stata documentata la pendenza tra le parti di un procedimento civile avente identico *petitum* e *causa petendi* . Ora, ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. 1, § 4), "*non possono essere (…) proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria*", con la precisazione che rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione (Coll. Bologna, dec. 7779/2025). Si tratta, con evidenza, proprio del caso di specie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE